

## CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

In vigore dal 9 maggio 2012 il "cambio di residenza in tempo reale": nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe effettua l'iscrizione.

Il cambio di residenza in tempo reale è una novità introdotta dall'art. 5 del DL n. 5 del 9.2.2012, che permette di effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative a:

- a. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  - b. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  - c. cambiamento di abitazione;
- attraverso la compilazione, sottoscrizione e presentazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche attraverso l'apposito sportello comunale (preferibilmente su appuntamento), oppure per raccomandata, oppure per fax, oppure per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione deve essere firmata dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza. Si ricorda che, quando non sono apposte in presenza dell'impiegato addetto, le firme sono valide solo se la dichiarazione è presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità di ogni sottoscrittore.

Ecco gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni

- Indirizzo postale: Comune di Novi di Modena, Ufficio anagrafe, Viale Vittorio Veneto, 16, 41016, Comune di Novi di Modena (MO)
- Fax: 059.6789260
- Indirizzi di posta elettronica CERTIFICATA (PEC): [anagrafe@cert.comune.novi.mo.it](mailto:anagrafe@cert.comune.novi.mo.it) per contatti telefonici 059/6789263

Il mittente avrà cura di informarsi presso il comune circa l'avvenuto effettivo ricevimento della dichiarazione anagrafica, quando questa sia stata inviata con una modalità che, anche se valida, non consente di documentare l'avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio anagrafe di destinazione.

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione, il Comune provvede alla registrazione della

dichiarazione stessa. Dal momento della registrazione, si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione: ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso. Contestualmente all'eventuale presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe rilascia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990. Negli altri casi di inoltro della dichiarazione l'ufficiale d'anagrafe provvede ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, nella comunicazione l'interessato viene informato del fatto che, a seguito della sua dichiarazione, l'ufficio anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica (o la registrazione del cambiamento di abitazione); trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato. Il comune di provenienza provvede a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Dal momento della ricezione della comunicazione da parte del nuovo comune, il comune di provenienza cessa di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

**In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'ufficiale d'anagrafe segnala alle autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.**

L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri extra-UE (per tali cittadini l'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno). In difetto, vale il silenzio assenso; invece in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe trasmette all'interessato preavviso di rigetto, comunicandogli i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei

documenti.

**Per permettere lo svolgimento delle attività di accertamento conseguenti alla richiesta senza disguidi, si invita ad accertarsi che sia ben visibile il numero civico dell'unità abitativa, sia presente e funzionante il campanello e siano presenti e ben visibili i nominativi di tutte le persone residenti.**